

ORDINANZA N. 108**Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Vanin**

OGGETTO: Divieto di detenzione e di consumo, nonché di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nell'area del Lido di Jesolo compresa da Piazza Casabianca, Piazza Mazzini e Piazza Aurora, nella fascia che va dalla zona a mare fino alla provinciale Via Roma Destra esclusa, arenile compreso, nei giorni 5-12-13-14-15-19-26 Agosto c.a., dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.

IL SINDACO

Premesso che ai sensi dell'art. 8 d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, il quale ha apportato modifiche agli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm., con provvedimento diretto a prevenire e contrastare situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da flusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, si possono disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- che per sicurezza urbana viene inteso il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, la promozione del rispetto della legalità e, per fare in modo di incidere sulla qualità della vita dei cittadini e dei turisti, l'azione dell'Autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che impediscono la fruizione di tali beni;

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della l. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.

Considerato che il grave problema del consumo di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici al patrimonio pubblico, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico attraverso l'abbandono di rifiuti e contenitori di plastica e di vetro spesso frantumati, che oltre a costituire grave nocimento e pericolo per l'integrità fisica della popolazione, contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme, percezione di insicurezza, nonché senso di abbandono e di incuria, nonché situazioni di pericolo;

Ritenuto altresì che le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in loco nell'area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro o alluminio, che vengono abbandonati ovunque, possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere;

Rilevati i fatti di ordine pubblico, nello specifico le risse avvenute nelle zone in oggetto indicate, negli ultimi fine settimana e ritenuto che tali situazioni provochino nei cittadini e nei turisti, che transitano numerosi nelle vie e piazze menzionate, nonché sull'arenile, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità e che comprometta la fruizione degli spazi pubblici;

Viste le esperienze pregresse degli anni scorsi, che proprio in questi giorni di Agosto, giungono migliaia di giovani a festeggiare Ferragosto, facendo uso sconsiderato di bevande alcoliche, venendosi così a creare situazioni di degrado della località, causata dagli schiamazzi e dalle urla e dall'abbandono incontrollato di bottiglie sul suolo pubblico, nonché di disagio che contribuisce ad alimentare il senso di insicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti presenti;

Tenuto conto del Regolamento di Polizia Urbana e nello specifico l'art. 26 bis, il quale vieta per tutto il mese di Agosto di ogni anno in tutto il territorio del Comune di Jesolo, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine da parte degli

esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori artigianali e simili, ivi compresi i distributori automatici, nonché ai venditori ambulanti, anche in occasione di manifestazioni, nella fascia oraria che va dalle ore **00.30** alle ore **07.00**; **inoltre vieta** la vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualunque gradazione ed in qualsiasi contenitore, nella fascia oraria che va dalle ore **00,00** ino alle ore **07.00**;

Viste le segnalazioni pervenute a questa Amministrazione dalla CONFCOMMERCIO di San Donà-Jesolo, del 26 Giugno, del 4 Luglio e del 10 Luglio c.a., aventi come oggetto “situazione di ordine pubblico in zona Piazza Mazzini”;

Visto l’esito della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 24 luglio c.a.;

Ritenuto pertanto necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini ed i numerosi turisti che hanno diritto a fruire degli spazi pubblici in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza e che la grave situazione sopra descritta, che costituisce serio e concreto pericolo per la sicurezza urbana, necessita l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.

Visto il Regolamento per l’applicazione delle sanzioni amministrative.

ORDINA

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 26-bis del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, che:

- 1) nell’area del Lido di Jesolo, compresa tra Piazza Casabianca, Piazza Mazzini e Piazza Aurora, nella fascia che va dalla zona a mare fino alla provinciale Via Roma Destra esclusa, arenile compreso, nei giorni 5,12,13,14,15,19,26 Agosto c.a., dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, sia vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici. E’ consentita solamente la vendita per asporto di bevande alcoliche per uso domestico i cui contenitori dovranno essere chiusi e sigillati in appositi involucri;
- 2) nell’area del Lido di Jesolo, compresa tra Piazza Casabianca, Piazza Mazzini e Piazza Aurora, nella fascia che va dalla zona a mare fino alla provinciale Via Roma Destra esclusa, arenile compreso, nei giorni 5,12,13,14,15,19,26 Agosto c.a., dalle ore 22,00 alle ore 7,00 del giorno successivo, sia vietato detenere qualunque contenitore e consumare bevande alcoliche di qualunque gradazione in luogo pubblico, con esclusione del consumo effettuato all’interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione.

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è ammesso al pagamento in misura ridotta, all’atto dell’accertamento, nelle mani dell’agente o entro 60 giorni dalla contestazione o notifica degli estremi della violazione, di una somma determinata di € 200,00.

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ovvero, alternativamente, entro 120 dalla stessa data, può essere proposto ricorso al Capo dello Stato.

La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line e viene trasmessa alla Prefettura di Venezia, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell’Ordine per assicurare la giusta osservanza.

Dalla Residenza Municipale, li 27 luglio 2017



IL SINDACO
Valerio Zoggia

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. del 7/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

2